

~~_____~~ 24 maggio 2018

Egregio Geom. Lamberto Lugli

RUP

Via email

lamberto.lugli@comune.medolla.mo.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. BOLOGNA. **RICHIESTA DI CHIARIMENTI URGENTI**


Egregio Geom Lugli,

l'avviso in oggetto prevede che gli interessati debbano possedere determinati requisiti di partecipazione (descritti all'art. 2) e debbano allegare un CV contenente l'esplicitazione di elementi oggetto di valutazione (cfr. art. 5, che prevede anche i pesi attribuiti a ciascuno dei criteri).

Orbene, ad una prima lettura potrebbe sembrare che la "*esperienza specifica in ambito di cause legate alle procedure MUDE e SFINGE relative alla ricostruzione post sisma (...) punteggio massimo attribuibile 20 punti.*" (rif. art. 5 lettera d) sia indicato anche quale requisito di partecipazione, laddove richiama la adeguata e comprovata esperienza (rif. art. 2, lettera b).

Così interpretato, l'avviso sarebbe illegittimo.

Il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta, rappresenta un principio generale regolatore delle gare pubbliche. E' da tempo risalente (già ben prima dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 50/2016) che il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza affermano concordemente la necessità di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all'offerta ed all'aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione dell'incidenza dell'organizzazione sull'espletamento dello specifico servizio da aggiudicare. In parti-



colare la normativa comunitaria e nazionale pongono una chiara e ragionevole distinzione tra requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta, cosicché la stazione appaltante non può confondere gli stessi in fase di individuazione dei punteggi da attribuire alle offerte. Non è, infatti, ammessa alcuna commistione tra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi attinenti all'aggiudicazione (Ex multis, Cons. Stato Sez. V, 20.03.2006, n. 1446 T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 23.08.2017, n. 799, TAR. Campania Napoli Sez. VIII, 21-02-2018, n. 1147).

Parimenti, anche l'ANAC con il **Parere n.15 del 08/02/2012** si è pronunciata confermando il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, richiamando anche una pronuncia del TAR Emilia Romagna: "*Sul punto si registra il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui "risultano indebitamente inclusi, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell'offerta, alla luce dei principi, anche comunitari, ostativi ad ogni commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione ed i criteri afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione, in funzione dell'esigenza di aprire il mercato, premiando le offerte più competitive, ove presentate da imprese comunque affidabili, anche allo scopo di dare applicazione al canone della par condicio (vietante asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo), donde la necessità di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all'offerta ed all'aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione dell'incidenza dell'organizzazione sull'espletamento dello specifico servizio da aggiudicare" (cfr. T.A.R Emilia Romagna Parma, sez. I, 31 gennaio 2011, n. 32).*".

Per le ragioni sopra esposte, si richiede di confermare che l'avviso in oggetto debba essere interpretato nel senso che ai fini della ammissibilità della domanda di partecipazione (che è antecedente e distinta dalla valutazione dell'offerta) non è richiesto il requisito specifico "della esperienza specifica in ambito di cause legate alle procedure MUDE e SFINGE relative alla ricostruzione post sisma...", in quanto esso è oggetto di successiva valutazione con attribuzione di massimo 30 punti.

Le sarò grata di una risposta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissato al 30 maggio 2018.





